

(Codice interno: 382199)

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2018, n. 41

Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCEM".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica del titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.**

1. Al titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, dopo le parole "*regionale dell'UNCEM*" sono aggiunte le seguenti parole: "*e della associazione regionale dell'ANPCI*".

Art. 2**Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, dopo le parole "*delegazione regionale dell'UNCEM*" sono aggiunte le seguenti parole: "*e della associazione regionale dell'ANPCI*".

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2018, n. 41

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 luglio 2018, dove ha acquisito il n. 377 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Fabiano Barbisan, Boron, Finco, Rizzotto, Semenzato e Villanova;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 ottobre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 novembre 2018, n. 42.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge, si vogliono estendere le azioni previste dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 “Contributi a favore delle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché della federazione regionale dell’AICCE e della delegazione regionale dell’UNCEM”, anche all’ANPCI, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia. Ciò anche in coerenza con la recente legge regionale 31/2017 istitutiva del CAL, Consiglio delle Autonomie Locali, che all’articolo 2, comma 2, lettera f), prevede l’ANPCI tra i suoi componenti di diritto.

A tal proposito riportiamo di seguito alcune informazioni utili su tale associazione. L’ANPCI è l’associazione che riunisce i Comuni pari o inferiori a 5.000 abitanti. Nella nostra Regione i Comuni aderenti sono all’incirca un centinaio. L’ANPCI nasce a difesa dei Piccoli Comuni, raccogliendo e facendo propria anche l’eredità culturale, programmatica ed ideologica dell’Associazione delle Civiltà Comunali; essa si prefigge principalmente i seguenti scopi:

- a) svolgere azione di promozione e tutela delle autonomie e delle risorse locali nell’ambito delle attuali suddivisioni amministrative;
- b) rappresentare gli interessi dei Comuni associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, agli Organismi Comunitari, al Comitato delle Regioni e ad ogni altro organismo istituzionale;
- c) promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali e proporre le soluzioni relative avanzando tempestivamente e con determinazione agli organi responsabili richieste e proposte volte allo sviluppo di tutte le realtà comunali più piccole ed al miglioramento della vita amministrativa degli Enti Locali;
- d) partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti;
- e) svolgere azione di informazione degli Enti associati attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc. che riguardino i medesimi e l’attività dell’ASSOCIAZIONE;
- f) promuovere e coordinare le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;
- g) promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;
- h) effettuare ogni attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si vuole consentire anche all’ANPCI di usufruire dei contributi già previsti a favore di altre associazioni di comuni e enti locali dalla legge n. 43 del 1980.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 10 ottobre 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame, ne ha integrato il testo con una clausola di neutralità finanziaria e lo ha approvato all’unanimità.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d’Italia-Movimento per la cultura rurale, Forza Italia-Alleanza per il Veneto, Alessandra Moretti Presidente, Movimento 5 Stelle, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Partito Democratico e Veneto Cuore Autonomo.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il titolo della legge regionale n. 43/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCEM *e della associazione regionale dell'ANPCI*.”.

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 43/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1

La Regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l'autonomia degli Enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonché alla Federazione regionale dell'AICCE, alla Delegazione regionale dell'UNCEM *e della associazione regionale dell'ANPCI* con le modalità previste agli articoli successivi.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e servizi elettorali